

7 ottobre 2022

CIRCOLARE N. 7/2022

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Avvio dell'operatività della Sezione speciale Turismo istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito dalla Legge del 29 dicembre 2021, n.233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (di seguito "Decreto PNRR").

Si comunica che, a partire dal 10 ottobre 2022, sarà possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo a valere sulla Sezione speciale Turismo (di seguito "Sezione speciale") istituita ai sensi dell'articolo 2 del Decreto PNRR, finalizzata alla concessione di garanzie in favore dei soggetti beneficiari che svolgono una delle attività ricomprese nell'elenco dei codici ATECO 2007 presenti nell'allegato 1 dell'Accordo per l'adozione della politica di investimento" presente sul sito del Fondo di garanzia per le PMI al seguente indirizzo <https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo/>.

Le garanzie della Sezione speciale sono rilasciate, su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati ad:

- Interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio di "non inquinare significativamente", di cui alla comunicazione alla Commissione europea 2021/C58/01;
- Assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore stesso.

Si comunica, inoltre, che alle garanzie rilasciate a valere sulla Sezione speciale, sono applicate le seguenti deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo introdotte dall'articolo 2, comma 3 del Decreto PNRR:

- Concessione dell'intervento del Fondo a titolo gratuito;
- L'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- ammissibilità all'intervento del Fondo delle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- percentuali di copertura pari al 70% per la garanzia diretta e all'80% per la riassicurazione a condizione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non

- superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Le predette percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino all'80% e al 90%, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del 26 gennaio 2012 (c.d. decreto Fund Raising);
- ammissibilità delle operazioni finanziarie di rinegoziazione ovvero al consolidamento su stessa banca o su banca appartenente allo stesso gruppo bancario di finanziamenti non già garantiti dal Fondo, a condizione che:
 -) si preveda l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento;
 -) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione o consolidamento;
 - concessione dell'intervento del Fondo senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni Operative. Al solo scopo della definizione della misura degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio, i soggetti richiedenti dovranno comunque trasmettere, anche attraverso l'acquisizione automatica degli stessi dalle banche dati pubbliche o private, i dati relativi al modulo economico-finanziario e al modulo andamentale del modello di valutazione del Fondo di cui alla parte IX, lettera A delle vigenti Disposizioni Operative e le informazioni relative agli eventi pregiudizievoli;
 - ammissibilità dei soggetti beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
 - abrogazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017
 - per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti, e, in particolare, consentire, in deroga a quanto previsto al paragrafo C.4, Parte II, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, l'acquisizione di garanzie reali, assicurative ovvero bancarie senza alcuna limitazione riferita al loro valore;

- ammissibilità delle richieste di garanzia diretta relative alle operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto richiedente da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta. In tali casi, a pena di decadenza della garanzia, il soggetto richiedente dovrà trasmettere al gestore del Fondo, tramite il Portale FdG, entro gli stessi termini di cui alla Parte IV, paragrafo B.4, delle Disposizioni Operative, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo delle richieste di riassicurazione e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie già deliberate, perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore, resta valido quanto già previsto dalle Disposizioni Operative.

Alle garanzie rilasciate a valere sulla Sezione speciale sono applicabili, per quanto compatibili, tutti i regimi di aiuto, ivi compreso il nuovo Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (Temporary Crisis Framework), vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione stessa.

Le richieste potranno essere trasmesse al Gestore solo dopo aver acquisito dal soggetto beneficiario finale la versione aggiornata della richiesta di agevolazione (Allegato 4) disponibile sul sito internet del Fondo di garanzia per le PMI

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.